

Comune di Santa Croce Camerina

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



REGOLAMENTO PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. ____ del __/__/____

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Finalità

Art. 3 - Definizioni

Art. 4 - Individuazione degli impianti e attività cui essi sono destinati

Art. 5 – Individuazione spazi sportivo-ricreativi

Art. 6 – Impianti a rilevanza economica e impianti privi di rilevanza economica

Art. 7 – Attività prioritarie

Art. 8 – Compiti del Comune

Art. 9 – Forme di gestione degli impianti sportivi

Art. 10 - Tipologia delle concessioni

TITOLO II - CONCESSIONI IN USO

Art. 11 – Disposizioni generali

Art. 12 – Soggetti aventi diritto all'uso degli impianti

Art. 13 – Modalità di presentazione delle istanze

Art. 14 – Assegnazione degli impianti e criteri di priorità

Art. 15 – Rinuncia all'uso degli spazi o disdetta

Art. 16 – Palestre scolastiche

Art. 17 – Divieto di sub concessione

Art. 18 – Vigilanza sull'uso degli impianti

Art. 19 – Pulizia degli impianti

Art. 20 – Polizze fidejussorie e deposito cauzionale

Art. 21 – Sospensione delle concessioni in uso

Art. 22 - Revoca delle concessioni in uso, correnti o future

TITOLO III - CONCESSIONE PER LA GESTIONE INDIRETTA DEGLI IMPIANTI

Art. 23 - Principi generali

Art. 24 – Modalità per la concessione a terzi della gestione ed uso degli impianti sportivi privi di rilevanza economica

Art. 25 – Interventi di manutenzione

Art. 26 – Contributo a sostegno degli oneri di conduzione e di manutenzione

Art. 27 - Durata delle concessioni

Art. 28 - Divieto di affidamento a terzi e di modifica della destinazione

Art. 29 – Sospensione e revoca delle concessioni di gestione ed uso

TITOLO IV - DISPOSIZIONI COMUNI PER LA CONCESSIONE IN USO E PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE ED USO

Art. 30 - Disciplina di utilizzo

Art. 31 – Rispetto delle norme di sicurezza, pronto soccorso, pubblico spettacolo

Art. 32 - Pubblicità

TITOLO V - SANZIONI

Art. 33 – Sanzioni

TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 34 - Risoluzione delle controversie

Art. 35 - Rinvio

Art. 36 - Entrata in vigore

Art. 37 – Norme transitorie

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi e degli spazi ludico-ricreativi di proprietà del Comune.
2. Le modalità generali delle concessioni sono conformi al D.lgs. 36/2021 (Riforma dello Sport), al D.lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) per quanto applicabile, nonché alle altre disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 2 – Finalità

1. Il Comune ha tra le sue finalità la promozione dello sport e dei suoi valori quale strumento diffuso di forte socializzazione ed accrescimento della qualità della vita, elemento fondamentale per la salute e l'educazione dell'individuo, fattore di inclusione sociale, di pari opportunità e di promozione del territorio.
2. Il Comune riconosce la funzione sociale dello sport e di ogni forma di attività motoria organizzata a favore dei cittadini di tutte le età, senza discriminazioni di sesso, razza e religione, purché tesi a migliorare le condizioni fisiche e di salute di ogni singolo cittadino, oltre che a favorire la vita di relazione e di integrazione sociale.
3. L'uso pubblico degli impianti sportivi e degli spazi ludico-ricreativi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività, è aperto a tutti i cittadini ed è garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società ed associazioni sportive presenti sul territorio.
4. Gli impianti sportivi comunali sono destinati a uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa. Vengono inoltre usati per attività proprie dell'Amministrazione Comunale (manifestazioni culturali, sociali, politiche, ecc.) nonché per la promozione del territorio.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) *impianto sportivo* l'insieme di uno o più spazi di attività, dello stesso tipo o di tipo diverso, aventi in comune i relativi spazi di attività o di servizio, di supporto alla pratica motoria e sportiva ed al pubblico;
 - b) *impianti sportivi a rilevanza economica*, quelli che, per caratteristiche, dimensioni, ubicazione ed utilizzo, sono produttivi di utili;
 - c) *impianti privi di rilevanza economica*, quelli che, per caratteristiche, dimensioni, ubicazione ed utilizzo, non sono in grado di produrre utili o produttivi di introiti esigui, insufficienti a coprire i costi di gestione, ovvero, rispetto ai quali, i proventi e/o utili sono interamente utilizzati per far fronte agli oneri di conduzione e di manutenzione dell'impianto stesso;
 - d) *area sportivo-ricreativa*, lo spazio all'aperto, attrezzato di strutture adibite a praticare sport ed esercizi fisici, attività ludiche per bambini, oppure attività ricreativo-culturali e sociali, di proprietà del Comune;
 - e) *attività sportiva*, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
 - f) *anno sportivo*, di norma l'anno che decorre dal 1° agosto e termina il successivo 31 luglio dell'anno successivo;
 - g) *forme di utilizzo e di gestione*, le modalità con le quali l'Amministrazione Comunale consente l'utilizzo di un impianto sportivo o ne affida la gestione a terzi;
 - h) *concessione*, il provvedimento con il quale l'Amministrazione Comunale autorizza il mero utilizzo o la gestione e l'utilizzo di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;

- i) *concedente*, l'Amministrazione Comunale che consente l'utilizzo di un impianto sportivo o ne affida la gestione a terzi;
- j) *cessionario d'uso o utilizzatore*, il soggetto giuridico titolare di diritto, di natura temporanea o continuativa, di utilizzo dell'impianto;
- k) *cessionario della gestione ed uso di impianti o gestore*, il soggetto giuridico, titolare del diritto di gestione e del diritto d'uso, esclusivo o non esclusivo, di un impianto sportivo;
- l) *contributo per gli oneri di gestione*, le somme che il Comune riconosce al Gestore a sostegno degli oneri di conduzione e di manutenzione dell'impianto.

Art. 4 - Individuazione degli impianti e attività cui essi sono destinati

1. Gli impianti sportivi comunali oggetto del presente Regolamento sono quelli di proprietà del Comune e vengono così individuati e classificati per tipologia e priorità di sport praticabile al loro interno:
 - a) *Stadio Comunale J.F. Kennedy*, in Viale degli Atleti, comprendente campo da calcio, spogliatoi, area allenamento e tribune (attività praticabili: calcio – priorità: calcio);
 - b) *Palestra Coperta Santa Rosalia*, in Viale degli Atleti, comprendente campo indoor polivalente, spogliatoi e tribuna (attività praticabili: basket, volley, calcio a 5, altra tipologia compatibile – priorità: basket – secondaria: calcio a 5);
 - c) *Polisportivo Santa Rosalia*, in Viale degli Atleti, comprendente n. 2 campi di calcio a 5, spogliatoi e tribuna (attività praticabili: calcio a 5, altra tipologia compatibile – priorità: calcio a 5);
 - d) *Palestra Tensostatica "Loris Stival"*, in Viale degli Atleti, comprendente campo indoor polivalente e spogliatoi esterni (attività praticabili: volley, calcio a 5, basket, altra tipologia compatibile – priorità: volley – secondaria: calcio a 5, basket);
 - e) *Palestra Scolastica "Plesso 10Aule"*, in Via G. Di Vittorio, comprendente campo indoor polivalente e spogliatoi (attività praticabili: basket, volley, calcio a 5, altra tipologia compatibile – priorità: basket, – secondaria: volley);
 - f) *Palestra Scolastica Tensostatica "Plesso Falcone e Borsellino"*, in Via G. Di Vittorio, comprendente campo indoor polivalente e spogliatoi esterni (attività praticabili: basket, volley, altra tipologia compatibile – priorità: volley, basket);
 - g) *Campetto "Ex Lottizzazione Ferraro"*, in Via A. Lincoln, comprendente campo outdoor di calcio a 5 (attività praticabili: calcio a 5, altra tipologia compatibile – priorità: calcio a 5);

Art. 5 – Individuazione spazi sportivo-ricreativi

1. Alla data di adozione del presente Regolamento sono individuati i seguenti spazi sportivo-ricreativi:
 - a) *area sportivo-ricreativa outdoor di Via L. Tolstoj*, comprendente attrezzature per fitness;
 - b) *area sportivo-ricreativa outdoor di Parco Fonte Paradiso*, comprendente attrezzature per fitness e percorso running;
 - c) *area sportivo-ricreativa outdoor di Piazza Primavera*, comprendente attrezzature per fitness;
 - d) *area sportivo-ricreativa outdoor di Via Fidone (Bambinopoli Sud)*, comprendente giochi ludici per bambini;
 - e) *area sportivo-ricreativa outdoor di Via Cirillo (Bambinopoli Nord)*, comprendente giochi ludici per bambini;
 - f) *area sportivo-ricreativa outdoor di Piazza Sicilia*, comprendente giochi ludici per bambini;
 - g) *area sportivo-ricreativa outdoor di Piazza Naxos*, comprendente giochi ludici per bambini;

2. Gli spazi oggetto del presente articolo sono messi a disposizione della collettività ed utilizzabili liberamente. Gli stessi potranno essere assegnati in uso esclusivo, in determinati giorni ed orari, a cittadini o associazioni, che ne faranno richiesta, con atto della Giunta Comunale.
3. La custodia dei suddetti spazi potrà essere affidata a singoli cittadini o associazioni, con atto di Giunta Comunale e secondo le modalità stabilite dallo stesso.
4. L'utilizzo, delle aree sportivo-ricreative a libero accesso, è regolamentato da apposita segnaletica che ne disciplina la libera fruizione, l'uso, gli orari e l'età delle persone che possono utilizzarle.
5. Il Sindaco, con proprio provvedimento, può stabilire limitazioni, in merito all'utilizzo e agli orari, con particolare riferimento alla salvaguardia dell'ordine e della quiete pubblica.
6. Il libero e corretto uso dei giochi e delle attrezzature, da parte dei minori, è posto sotto la sorveglianza e la esclusiva responsabilità dei soggetti che li hanno in custodia.

Art. 6 – Impianti a rilevanza economica e impianti privi di rilevanza economica

1. Gli impianti di cui all'art. 4 del presente Regolamento sono qualificabili come "privi di rilevanza economica".
2. Tali impianti possono essere gestiti direttamente dal Comune o possono essere concessi in gestione, in base al disposto del Titolo II del presente Regolamento.
3. Alla data odierna non vi sono impianti classificabili come "a rilevanza economica".

Art. 7 – Attività prioritarie

1. In relazione alle finalità, di cui all'articolo 2 del presente Regolamento, sono considerate attività prioritarie:
 - a) le attività didattiche degli Istituti Scolastici pubblici del Comune di Santa Croce Camerina che si svolgono presso le palestre scolastiche;
 - b) le attività sportive, motorie e ricreative di preminente interesse pubblico, ossia:
 - l'attività sportiva per bambini, preadolescenti e adolescenti;
 - l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I.;
 - l'attività motoria rivolta agli adulti, ai disabili ed agli anziani;
 - l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza.

Art. 8 – Compiti del Comune

1. Le competenze in ordine all'attuazione del presente Regolamento, per il razionale utilizzo e l'ottimale gestione degli impianti sportivi, sono stabilite per come segue:
 - a) il *Consiglio Comunale*:
 - stabilisce la disciplina generale per l'uso e la gestione degli Impianti sportivi comunali e ne approva il Regolamento;
 - b) la *Giunta Comunale*:
 - stabilisce la forma di gestione di ciascun impianto, scegliendola tra quelle previste dal presente Regolamento;
 - individua gli indirizzi, gli elementi essenziali e le clausole fondamentali per la formalizzazione dei rapporti tra Comune ed organismi che svolgono attività sportive in ordine all'affidamento della gestione ed uso degli impianti sportivi comunali, definendo le modalità di ripartizione degli oneri di conduzione e di manutenzione;
 - definisce, per gli impianti sportivi privi di rilevanza economica concessi in gestione, l'eventuale contributo che l'Amministrazione Comunale potrà erogare al Gestore a sostegno degli oneri di

conduzione e di manutenzione che lo stesso si assume nella gestione dell'impianto, fissandone l'entità e le modalità di erogazione;

- definisce e aggiorna gli importi delle polizze fidejussorie e dei depositi cauzionali per l'utilizzo degli impianti;
- svolge ogni altra funzione specifica individuata dalle disposizioni del presente Regolamento e stabilisce ogni altra disposizione di dettaglio per l'attuazione dello stesso, nel pieno rispetto dei principi ivi contenuti.

c) *l'Ufficio Sport* del Comune:

- provvede alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi, all'assegnazione e al rilascio delle concessioni in uso, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento e in relazione ai parametri ivi individuati;
- esercita ogni altro compito gestionale relativo al perseguimento degli obiettivi e programmi definiti dall'Amministrazione Comunale.

d) *l'Ufficio Tecnico* del Comune:

- provvede a porre in essere tutti gli atti necessari per la procedura ad evidenza pubblica ed alla successiva stipula della convenzione e affidamento della gestione degli impianti sportivi e delle aree sportivo-ricreative nel rispetto degli indirizzi di cui al presente Regolamento;

Art. 9 – Forme di gestione degli impianti sportivi

1. Gli impianti sportivi di proprietà del Comune, individuati all'art. 4, possono essere gestiti nei seguenti modi:
 - a) direttamente dall'Amministrazione Comunale (forma diretta);
 - b) mediante affidamento in gestione a terzi (forma indiretta).
2. Nella *gestione in forma diretta* il Comune si fa carico di tutte le spese di gestione (energia elettrica, acqua, riscaldamento, custodia, pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria) e assegna le concessioni d'uso. Agli Utilizzatori spettano la gestione delle attività, la responsabilità e la vigilanza sul corretto uso degli impianti e delle attrezzature e la pulizia degli stessi al termine della loro attività.
3. Nella *gestione in forma indiretta*, l'affidamento a terzi avviene secondo procedura ad evidenza pubblica, prevista dalla normativa vigente e nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza ed adeguata pubblicità. I rapporti tra Comune e Gestore, tra cui la ripartizione degli oneri, sono disciplinati mediante apposita convenzione.

Art. 10 - Tipologia delle concessioni

1. Il Comune concede l'uso e/o la gestione degli impianti sportivi con l'adozione di un Provvedimento Amministrativo, che può avere ad oggetto il mero diritto di utilizzo dell'impianto (temporaneo o continuativo), oppure il diritto di gestione dell'impianto con il relativo diritto di utilizzo (uso esclusivo o non esclusivo).
2. Le tipologie delle concessioni disciplinate dal presente Regolamento sono le seguenti:
 - a) *concessione in uso, di natura temporanea o continuativa* (gestione in forma diretta o indiretta);
 - b) *concessione per la gestione ed uso, esclusivo o non esclusivo, di impianti privi di rilevanza economica* (gestione in forma indiretta);
3. Nessuna concessione, tra quelle previste dal presente Regolamento comunale, è tacitamente rinnovabile, né fa acquisire diritti di priorità.

TITOLO II CONCESSIONI IN USO

Art. 11 – Disposizioni generali

1. L'uso degli impianti sportivi deve essere richiesto presentando istanza al Comune, da redigersi su apposito modulo, all'uopo predisposto.
2. Il predetto modulo dovrà pervenire, all'Ufficio Sport, entro il termine riportato nell'avviso pubblico che il Responsabile del Servizio, annualmente, predisporrà per le richieste di utilizzo degli impianti sportivi.
3. La concessione di utilizzo dell'impianto avviene tramite l'adozione, da parte del Responsabile dell'Ufficio Sport, di un provvedimento concessorio che darà diritto ad esercitare, esclusivamente, le attività sportive ivi indicate e disciplinate.
4. La durata della concessione in uso può essere:
 - *continuativa*, per periodi non inferiori a 5 (cinque) mesi e non superiore all'anno sportivo di cui all'Art. 3 del presente Regolamento.
 - *temporanea/occasionale*, negli altri casi, ovvero per attività di breve durata la cui concessione è subordinata alle richieste concernenti l'uso continuativo e la relativa programmazione già avviata.
5. L'istanza per uso *continuativo* deve essere presentata entro il termine riportato nell'avviso pubblico. Le richieste di utilizzo degli impianti sportivi, che pervengano successivamente a detto termine, saranno accolte solo ed esclusivamente se resteranno spazi ed orari disponibili.
6. L'istanza per l'uso *temporaneo od occasionale* deve essere presentata entro il termine di 15 (quindici) giorni antecedenti l'utilizzo. Le istanze per l'uso *temporaneo od occasionale* verranno soddisfatte subordinatamente alle istanze per l'uso *continuativo* e compatibilmente con la programmazione già avviata.
7. Eventuali modifiche all'istanze presentate (per "modifica" si intende la variazione di giorno e/o orario) dovranno essere limitate il più possibile e, qualora strettamente necessarie, comunicate in tempo utile (entro 48 ore dall'evento). Le stesse verranno accolte esclusivamente nei casi in cui siano compatibili con la programmazione già in essere.
8. L'Ufficio Sport provvederà, una volta acquisite e valutate le istanze, a redigere il calendario di programmazione annuale ed al rilascio delle concessioni in uso degli impianti sportivi comunali, tenendo conto di quanto stabilito dai successivi articoli 12 e 14.
9. Gli impianti sportivi, che afferiscono alle strutture scolastiche, saranno concessi in uso solo in orario extrascolastico, ovvero negli orari liberi da attività o necessità didattiche, come previsto dal successivo articolo 16.
10. L'Amministrazione Comunale si riserva l'utilizzo dei propri impianti per manifestazioni dalla Stessa organizzate o per attività autorizzate e patrocinate, compatibilmente con le attività sportive (allenamenti e gare) programmate.

Art. 12 – Soggetti aventi diritto all'uso degli impianti

1. I soggetti che possono essere autorizzati ad usare gli impianti sportivi comunali, rispettando le norme del presente regolamento, ed in base a quanto evidenziato all'art. 7, sono:
 - Istituti Scolastici di Santa Croce Camerina per attività extrascolastiche;
 - Società e Associazioni sportive dilettantistiche regolarmente costituite (in possesso di atto costitutivo e statuto, in una delle seguenti forme: atto pubblico, scrittura privata autenticata o scrittura privata registrata) e che siano affiliate a Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva, Discipline sportive associate, riconosciuti dal Coni;

- gruppi sportivi non organizzati in associazione o spontanei o amatoriali, senza scopo di lucro, non affiliati a Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva, Discipline sportive associate;
 - associazioni o gruppi spontanei di cittadini per lo svolgimento di manifestazioni e attività quali convegni, congressi, spettacoli od altre attività ricreative di interesse pubblico con finalità socio-culturali e di promozione del territorio, patrocinate dall'Amministrazione Comunale.
 - enti ed istituzioni
2. L'uso degli impianti sportivi comunali è concesso dando priorità ai soggetti, di cui al precedente comma, che siano in possesso, nell'ordine, dei seguenti requisiti:
- abbiano sede nel Comune di Santa Croce Camerina;
 - svolgano attività sportive, e non, destinate a cittadini residenti nel Comune di Santa Croce Camerina;
 - l'attività sportiva svolta sia in sintonia con le finalità previste all'art. 2 del presente Regolamento;
3. Per la valutazione delle istanze per la concessione continuativa degli impianti, in caso di richieste di assegnazione di uno stesso spazio ed orario provenienti da più soggetti, fatto salvo le priorità di cui al comma 2 del presente articolo, si rinvia agli ulteriori parametri valutativi fissati dal successivo art. 14.
4. Per i gruppi informali di giovani, di età inferiore ai 18 anni, occorrerà individuare un genitore o altro soggetto responsabile (maggiormente) che si faccia carico del corretto utilizzo degli impianti e ne risponda nei confronti dell'Amministrazione Comunale in caso di danni o infortuni.

Art. 13 – Modalità di presentazione delle istanze

1. L'istanza dovrà essere presentata, sia per l'uso continuativo sia per l'uso temporaneo od occasionale, secondo le modalità previste dal presente Regolamento ed entro i termini indicati nell'Avviso pubblico che annualmente verrà predisposto dall'Ufficio Sport. La stessa dovrà essere firmata dal legale rappresentante del soggetto richiedente (associazione, società, ente, etc.).
2. L'istanza dovrà contenere:
- l'indicazione dell'impianto sportivo comunale presso cui si intende svolgere l'attività, tenendo conto delle priorità di cui all'art. 4 del presente Regolamento;
 - la tipologia ed il programma dell'attività sportiva da svolgere;
 - l'orario e i giorni di utilizzo dell'impianto. Si precisa che l'orario decorre ed ha termine, rispettivamente con l'ingresso e l'uscita dall'impianto. In occasione di gare, partite, tornei, dovrà essere specificato l'orario previsto per l'eventuale allenamento preparatorio e le successive docce;
 - i dati inerenti l'anno di inizio dell'attività dell'Associazione nel territorio comunale;
 - il numero di Atleti iscritti che utilizzeranno gli impianti sportivi comunali, suddivisi per fasce d'età e residenza;
 - il nominativo del Responsabile e del sostituto che sarà presente e vigilerà sull'ordinato svolgimento delle attività;
 - il calendario delle gare ufficiali;
 - ogni altro documento utile per l'applicazione dei criteri di priorità e dei parametri di valutazione previsti dal presente Regolamento.
3. In caso di manifestazioni sportive, il Richiedente dovrà specificare se le stesse si svolgeranno in presenza di pubblico, e, in caso affermativo, se questo è ammesso con ingresso libero o a pagamento. Non sarà consentito l'ingresso di pubblico negli impianti non omologati per tale presenza. Resta a carico e a spese del Richiedente l'onere di acquisire le autorizzazioni di P.S., di omologazione del campo di gioco per ogni specifica attività svolta, quant'altro necessario per lo svolgimento delle singole attività sportive amatoriali e agonistiche, nonché ogni altro ed ulteriore nulla osta, autorizzazione ed onere previsto dalla normativa vigente relativa alla specifica attività da svolgere.

4. All'istanza, ove non siano già stati acquisiti agli atti del Comune, dovranno essere allegati copia dello Statuto e dell'Atto costitutivo, e/o loro modifiche/aggiornamenti e, ove richiesta, la ricevuta della polizza fidejussoria/deposito cauzionale a garanzia degli obblighi assunti e di eventuali danni causati.

Art. 14 – Assegnazione degli impianti e criteri di priorità

1. L'Ufficio Sport, una volta esaminate le istanze pervenute, predispone, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 12 del presente Regolamento, il calendario di utilizzo annuale per ciascun impianto sportivo.
2. L'Ufficio Sport, di concerto con l'Amministrazione Comunale e l'Ufficio Tecnico, stabilisce il monte ore complessivo di utilizzo per ciascun impianto, avvalendosi della facoltà di limitarne le ore di utilizzo per motivi di interesse pubblico o nel caso in cui lo si ritenesse opportuno per evitare situazioni di particolare usura dello stesso.
3. La durata massima della concessione in uso è annuale, considerando per annualità l'anno sportivo con decorrenza dal 1° agosto al 31 luglio dell'anno successivo. Alle Società/Associazioni richiedenti potrà essere concesso un numero massimo di 5 turni settimanali, salvo diversa disponibilità, per ciascun corso/squadra/categoria.
4. In caso di più richieste per i medesimi spazi ed orari, laddove non fosse possibile addivenire a soluzioni concordate tra i soggetti richiedenti, l'Ufficio Sport procederà a valutare le istanze, di che trattasi, tenendo conto, oltre a quanto indicato al precedente Art. 12, dei requisiti di ordine speciale, di cui alla lettera A) dell'"Allegato 1" del presente Regolamento. Tale valutazione darà alle Società/Associazioni che otterranno il maggior punteggio, nell'ordine, la priorità per la scelta di un numero massimo di 3 turni. Eventuali altri turni richiesti, verranno assegnati in base alla disponibilità residua.
5. Nel caso in cui, dall'esame effettuato con i suddetti parametri, dovessero verificarsi situazioni di parità, si procederà tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza al protocollo generale dell'Ente.
6. Alle Società/Associazioni che hanno sede legale nel territorio comunale e svolgono attività destinate a cittadini residenti nel territorio comunale, così come stabilito dal comma 2 dell'Art. 12 del presente Regolamento, va comunque garantito il numero minimo di 2 (due) ore di utilizzo settimanali, in uno degli impianti comunali disponibili, al di là del numero di iscritti e all'attività svolta. Qualora non vi fosse la possibilità, in base alle istanze già pervenute e valutate, l'Ufficio Sport provvederà a riformulare il calendario delle attività riducendo, proporzionalmente a tutte le altre Società/Associazioni, le ore di utilizzo.
7. Nel caso di concomitanza di gare di campionato nello stesso impianto, verrà data precedenza all'attività agonistica di livello superiore (es. campionati nazionali, regionali, provinciali, oppure Federazioni, Enti di Promozione sportiva) e, in caso di parità, o impossibilità di comparazione dei livelli di discipline diverse, secondo l'ordine cronologico di presentazione dei calendari delle gare all'Ufficio Sport.
8. Non può essere concesso l'uso degli impianti a Società, Associazioni o a soggetti che, alla data di presentazione dell'istanza di concessione in uso, risultassero non aver ottemperato, in occasione di precedenti assegnazioni, ai seguenti obblighi e per i quali siano già stati oggetto di sanzioni di cui all'art. 33 del presente Regolamento:
 - risarcimento di danni arrecati alle strutture e/o attrezzature;
 - pulizia al termine dell'attività svolta;
 - riconsegna chiavi al termine del periodo di utilizzo;
 - svolgimento delle attività autorizzate;
 - rispetto dei giorni e degli orari autorizzati;
 - comunicazione di eventuale disdetta entro le 48 ore antecedenti il giorno di utilizzo.
9. Le chiavi di ingresso degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche saranno consegnate, a mezzo di apposito verbale, da parte dell'Ufficio Sport al Responsabile del soggetto concessionario ad inizio anno sportivo, per le concessioni continuative, e prima dell'utilizzo per le concessioni di tipo temporanee e/o occasionali. Le stesse dovranno essere riconsegnate, all'Ufficio Sport, entro 5 (cinque) giorni dal termine dell'attività, pena la decadenza del diritto ad una nuova assegnazione. Sarà a carico del Concessionario il

pagamento delle spese necessarie ad una eventuale sostituzione della serratura, in caso di mancata riconsegna o smarrimento delle chiavi.

10. L'Ufficio Sport provvederà periodicamente ad effettuare attività di controllo e monitoraggio delle assegnazioni in uso effettuate ed il loro effettivo utilizzo.

Art. 15 – Rinuncia all'uso degli spazi o disdetta

1. In caso di rinuncia o disdetta di spazi concessi in uso, il Concessionario ne dà tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio Sport.
2. La disdetta dovrà pervenire entro le 48 ore antecedenti il giorno di utilizzo. Eventuali disdette di utilizzo pervenute successivamente verranno considerate come mancato adempimento degli obblighi a cui deve attenersi il Concessionario, ad eccezione di disdette dovute a cause di forza maggiore che non abbiano consentito l'utilizzo dell'impianto, e che, comunque, dovranno pervenire entro il giorno successivo all'evento, purché debitamente motivate. In caso di mancato rispetto dei tempi e delle modalità suddette, non saranno concessi ulteriori utilizzi degli impianti come previsto dall'art. 14, c. 8.
3. La rinuncia, intesa come recesso, anche parziale, dalla concessione da parte dell'Utilizzatore continuativo, deve essere comunicata con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni.

Art. 16 – Palestre scolastiche

1. Le palestre e gli impianti sportivi scolastici, saranno fruiti prioritariamente dall'Istituzione Scolastica, sia in orario antimeridiano che pomeridiano, per lo svolgimento dell'attività didattica curriculare. Entro il 30 settembre di ciascun anno, il Dirigente Scolastico trasmetterà, all'Ufficio Sport, il prospetto delle ore e dei giorni di utilizzo di detti impianti. Nelle restanti fasce orarie, tali impianti, saranno concessi in uso alle Società, Associazioni ed Enti, secondo i criteri e le modalità previste dal presente Regolamento.
2. Eventuali utilizzi, in orario extrascolastico, per attività o eventi dell'Istituzione Scolastica, non attribuibili all'ordinaria attività curriculare, dovranno essere preventivamente richiesti all'Ufficio Sport per la relativa autorizzazione.
3. Relativamente alle attività autorizzate al di fuori dell'orario scolastico, così come citato al precedente comma 1, a tutti i soggetti concessionari, compreso all'Istituzione Scolastica, è demandata la custodia delle attrezzature ivi contenute, la vigilanza dell'impianto durante l'utilizzo, nonché la pulizia dei locali al termine delle attività di propria spettanza.
4. Le attività praticate nelle palestre dovranno essere compatibili con le caratteristiche delle stesse e tali da non arrecare alcun danno alle stesse.
5. Gli Utilizzatori sono, in ogni caso, vincolati ad usare i locali e le attrezzature presenti esclusivamente per l'uso per cui viene rilasciata la concessione.
6. Gli Utilizzatori dovranno comunque, e senza deroga alcuna, restituire dopo l'uso i locali e le attrezzature pienamente funzionanti e idonei per il corretto svolgimento del successivo utilizzo.
7. Agli Utilizzatori, ai loro atleti e collaboratori, è fatto assoluto divieto di accedere ai locali della scuola.
8. Considerato che tali strutture non sono concesse ad uso esclusivo, sarà cura di ciascun Utilizzatore, compresa l'Istituzione Scolastica, alla fine della propria attività, liberare il sito dalle proprie attrezzature. In caso contrario, l'Amministrazione Comunale sarà esonerata da ogni e qualsivoglia responsabilità per eventuali danneggiamenti o ammanchi.

Art. 17 – Divieto di sub concessione

1. Il concessionario d'uso non può sub-concedere, parzialmente o totalmente a terzi, l'uso dell'impianto nei giorni e nelle ore assegnategli.

Art. 18 – Vigilanza sull'uso degli impianti

1. La vigilanza sullo svolgimento delle attività verrà esercitata, ognuno per le proprie competenze, dall'Ufficio Sport, dal personale dell'Ufficio Tecnico, ovvero dal Gestore. Le figure, di cui sopra, avranno libero accesso,

in ogni momento e durante qualsiasi manifestazione, in tutti i locali ed impianti al fine del controllo sull'osservanza delle norme, delle concessioni e dei Regolamenti vigenti.

2. Qualora detti incaricati dovessero accertare danni all'immobile, alle attrezzature ed alle suppellettili, dovranno contestarli immediatamente al Concessionario in uso e, entro 3 giorni, per iscritto all'Ufficio Tecnico che ne determinerà, in contraddittorio con il Concessionario, l'ammontare dell'indennizzo. Fino a quando il danno non sarà risarcito, o ripristinato a proprie spese e a regola d'arte, al soggetto concessionario sarà sospesa la concessione d'uso dell'impianto e negate future richieste.
3. Nei casi in cui, a seguito di sopralluogo, si riscontrasse una cattiva conduzione della gestione, l'Ufficio Tecnico provvederà a diffidare il Gestore, con comunicazione scritta, ad adempiere alle mancanze riscontrate, entro 15 giorni, trascorsi inutilmente i quali, provvederà ad erogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria, come previsto dal successivo Art. 33. Tale sanzione può consistere anche in una riduzione della successiva rata del contributo per gli oneri di gestione, qualora previsti. Nei casi più gravi, si procederà anche alla revoca della concessione in oggetto.

Art. 19 – Pulizia degli impianti

1. L'esecuzione della pulizia degli impianti, al termine della propria attività, potrà essere gestita in proprio oppure potrà essere affidata a terzi. Gli oneri di acquisto di prodotti e attrezzature per la pulizia e sanificazione saranno a carico di ciascun Concessionario in uso.
2. In entrambi i casi, il concessionario in uso è tenuto, al termine di ogni utilizzo, a pulire ambienti ed attrezzature lasciandoli in perfetto stato così come li ha trovati. Se affidata a terzi, è il concessionario in uso che si assume la responsabilità dell'impegno preso nei confronti del Comune.
3. La mancata ottemperanza all'obbligo della pulizia al termine di ogni utilizzo, da parte del concessionario in uso, è causa di revoca dell'attuale concessione, nonché di diniego per future ulteriori richieste di utilizzo, così come previsto al comma 8 dell'art. 14 del presente Regolamento. Nonché della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 33 del presente Regolamento.
4. Al Concessionario di gestione è affidata la costante pulizia generale ed ordine di strutture ed attrezzature presenti all'interno degli impianti e la cura degli spazi esterni, che sarà meglio dettagliata in ciascuna convenzione, in relazione alla tipologia e caratteristica di ciascun impianto.

Art. 20 – Polizze fidejussorie e deposito cauzionale

1. L'uso degli impianti sportivi di proprietà del Comune, comprese le palestre scolastiche, è soggetto, nei casi espressamente previsti, alla stipula di polizza fidejussoria o al versamento di apposito deposito cauzionale presso la Tesoreria comunale, a titolo di garanzia degli impegni assunti nelle convenzioni/concessioni e per eventuali danni causati.
2. Gli importi verranno determinati con atto della Giunta Comunale, che terrà conto del valore di mercato delle attrezzature presenti e dalla possibilità di arrecarvi danno, in relazione alla disciplina sportiva praticata. Gli importi possono essere soggetti ad aggiornamento annuale.
3. La Giunta Comunale può stabilire, in relazione al deposito cauzionale, esenzioni o importi agevolati per particolari attività di carattere socio/educativo/sportivo di rilevante interesse pubblico e che, per la caratteristica di attività svolta, non si ritenga necessario il versamento.
4. Gli importi saranno stabiliti in base all'utilizzo orario e al tipo di manifestazione (partite, eventi, ecc...) e possono essere differenziate in base al tipo di impianto, alla tipologia di utilizzo e alla fascia di età degli utenti.
5. L'Ufficio Sport applicherà gli importi approvati dalla Giunta Comunale e procederà ad accertarne il relativo versamento/stipula.
6. Il versamento/stipula dovrà avvenire entro il termine ultimo di 48 ore prima della data di utilizzo, pena la revoca dell'autorizzazione all'utilizzo dell'impianto.
7. In caso di mancato versamento/stipula, lo stesso verrà considerato come mancato adempimento ai sensi dell'art. 14, comma 8, del presente Regolamento, e sarà causa di rifiuto dell'attuale e di future richieste di assegnazione.

8. Il deposito cauzionale verrà svincolato e restituito, su richiesta del Concessionario, solo a seguito di sopralluogo che escluda danni a strutture e attrezzature ed eventuale loro mancanza. Il Concessionario potrà decidere di non richiederne la restituzione qualora necessiti in futuro di ulteriori utilizzi. In quel caso il deposito cauzionale versato in precedenza rimarrà valido per i successivi utilizzi.
9. Per quanto non previsto dal presente articolo in relazione alla stipula della polizza fidejussoria ed al versamento del deposito cauzionale, si rinvia alla normativa vigente in materia, agli Atti amministrativi posti in essere dall'Ente ed ai contenuti delle convenzioni stipulate con ciascun Concessionario.

Art. 21 – Sospensione delle concessioni in uso

1. La sospensione della concessione può essere prevista per esigenze di ordine tecnico e di manutenzione degli impianti, per condizioni climatiche particolarmente avverse, per motivi di ordine pubblico o per causa di forza maggiore.
2. Per le sospensioni di cui al comma 1, nulla è dovuto dal Comune ai Concessionari d'uso e di gestione, neppure a titolo risarcitorio o di rimborso spese.
3. Il Comune ha facoltà di sospendere la concessione d'uso, quando il Concessionario in uso continuativo o in gestione non ottemperi a quanto previsto al comma 8 dell'art. 14 del presente Regolamento.

Art. 22 - Revoca delle concessioni in uso, correnti o future

1. Il Comune, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al successivo Art. 33, ha facoltà di revocare le concessioni d'uso, ovvero di procedere al diniego di una nuova istanza, quando:
 - a) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è stata tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
 - b) i Concessionari d'uso risultino morosi nel versamento del deposito cauzionale;
 - c) i Concessionari non abbiano rispettato le disposizioni previste negli atti di concessione o di convenzione;
 - d) i Concessionari abbiano destinato gli impianti ad un utilizzo diverso da quello previsto nelle concessioni;
 - e) i Concessionari abbiano causato danni alle strutture ed alle attrezzature degli impianti sportivi e non abbiano provveduto con tempestività al ripristino e/o al risarcimento relativi;
 - f) i Concessionari abbiano concesso in uso, anche parziale, ad altri, gli impianti, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso;
 - g) i Concessionari abbiano tenuto un comportamento non idoneo e consono alle finalità di cui all'art. 2 del presente Regolamento;
 - h) i Concessionari abbiano presentato una dichiarazione, un'autocertificazione o un documento non veritiero;
 - i) vi sia stata la reiterata violazione da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Regolamento;
 - j) si sia verificato ogni altro caso espressamente contemplato nella concessione.
2. Il Comune si riserva, inoltre, la più ampia facoltà di revocare, in tutto o in parte, la Concessione d'uso per motivi di pubblico interesse, senza che il Concessionario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo, compresi i costi sostenuti per la riprogrammazione di partite di Campionato rinviate o non disputate o disputate presso altri impianti, anche di altri Comuni.

TITOLO III CONCESSIONE PER LA GESTIONE INDIRETTA DEGLI IMPIANTI

Art. 23 – Principi generali

1. Fatta salva la possibilità di una gestione diretta da parte del Comune, la gestione degli impianti sportivi può essere affidata a terzi, nel rispetto della normativa vigente in materia e delle norme di cui al presente titolo.
2. L'affidamento della gestione a terzi costituisce uno strumento finalizzato a conseguire i seguenti obiettivi:
 - a) valorizzazione dell'attività sportiva nell'area territoriale di riferimento;
 - b) valorizzazione degli impianti come poli attrattivi in senso ampio per la comunità locale;
 - c) il potenziamento delle attività aggregative, rivolte in particolare alla fascia di popolazione giovanile, nel territorio comunale;
 - d) la massima fruibilità da parte di Cittadini, Associazioni e Società sportive, Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva, Discipline sportive associate, Istituzioni Scolastiche, per la pratica delle attività cui l'impianto è destinato.

Art. 24 – Modalità per la concessione a terzi della gestione ed uso degli impianti sportivi privi di rilevanza economica

1. L'affidamento in concessione della gestione ed uso degli impianti, privi di rilevanza economica, avviene previo avviso pubblico a manifestare interesse, di cui viene data idonea pubblicità, per verificare se vi siano soggetti interessati tra Società ed Associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro, Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva, Discipline sportive associate, riconosciute dal Coni, nonché consorzi ed Associazioni tra i predetti soggetti, in possesso dei requisiti di ordine generale, previsti dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.
L'affidamento avverrà prioritariamente in favore dei soggetti, di cui sopra, che svolgeranno attività sportiva conforme a quella indicata, per ciascun impianto, come prioritaria secondo quanto stabilito dall'art. 4 del presente Regolamento.
2. La gestione degli impianti può essere affidata, con atto della Giunta Comunale, direttamente ad uno dei soggetti summenzionati, o a soggetti diversi, in possesso dei requisiti di ordine generale e di Atto costitutivo e Statuto, esclusivamente nel caso di esito infruttuoso delle procedure di affidamento.
3. I soggetti, di cui al superiore comma 1, potranno essere affidatari di un solo impianto sportivo. Solo nel caso di esito infruttuoso della procedura di affidamento, e quindi di affidamento diretto con atto di Giunta Comunale, in via del tutto straordinaria l'impianto potrà essere affidato a soggetti già in possesso di una Concessione di gestione di un altro impianto comunale.
4. Ove vi sia più di un soggetto interessato, il Comune attiva, nel rispetto della vigente normativa, idonea procedura selettiva tra i soggetti, in possesso dei requisiti di ordine generale, tenendo conto dei criteri di ordine speciale, di cui alle lettere A) e B) dell'Allegato 1" del presente Regolamento.
5. In caso di parità di punteggio, l'affidamento avverrà attraverso sorteggio in seduta pubblica alla presenza dei soggetti interessati. In presenza di uno solo dei soggetti interessati, l'affidamento avverrà nei suoi confronti, senza che l'altro possa vantare alcun diritto.
6. Le modalità di gestione ed utilizzo dell'impianto saranno disciplinate da una convenzione, approvata dalla Giunta comunale, contenente l'indicazione dei reciproci impegni e la definizione dei criteri d'uso. In particolare, la convenzione relativa all'affidamento in concessione della gestione provvede a definire:
 - a) l'individuazione e la ripartizione degli oneri gestionali tra Comune e Gestore a cui compete, in particolare, la manutenzione ordinaria;
 - b) il piano di conduzione tecnica;
 - c) la durata della concessione;
 - d) le modalità di esercizio del diritto di utilizzo dell'impianto, specificandone la natura esclusiva o non esclusiva;
 - e) gli obiettivi di promozione sportiva sul territorio da raggiungere e di ottimizzazione dell'impianto;
 - f) polizza fidejussoria, deposito cauzionale e polizza assicurativa a carico del concessionario.

7. Per quanto concerne le richieste di utilizzo di un impianto sportivo, affidato dal Comune in gestione in via esclusiva, i Soggetti interessati devono fare richiesta direttamente al Gestore, il quale deve trasmettere all'Ufficio Sport il programma delle assegnazioni d'uso dell'impianto. Il Gestore deve concedere l'uso a terzi nel rispetto del principio di imparzialità e della massima fruibilità dello stesso, nonché di quanto stabilito dagli artt. 7 e 12 del presente Regolamento.
8. Per quanto concerne le richieste di utilizzo di un impianto sportivo affidato dal Comune in gestione - in via non esclusiva - il Gestore si impegna a consentire lo svolgimento delle attività delle altre Associazioni/Società sportive e di qualsiasi manifestazione di carattere sportivo, e non, autorizzata e calendarizzata dall'Ufficio Sport, a seguito delle istanze pervenute.
9. Al Gestore è riservata la possibilità di utilizzo dell'impianto, in relazione al monte ore stabilito dall'Ufficio Sport, in tutti i giorni e le ore che rimarranno libere a seguito dell'avvenuta programmazione. Qualora pervenissero ulteriori richieste, oltre il termine prefissato, per utilizzi occasionali o continuativi per le ore rimaste libere, il Gestore dovrà comunque, di concerto con l'Ufficio Sport, addivinare a soluzioni congrue e concordate al fine di consentirne la fruizione ai Soggetti richiedenti, fatta salva la programmazione già approvata.

Art. 25 – Interventi di manutenzione

1. Sono a carico dell'Ente gli interventi di manutenzione straordinaria e le utenze di energia elettrica, acqua e gas. Al fine di garantire il risparmio energetico in caso di riscontro di elevati importi di fatturazione il Comune potrà richiedere al Gestore dell'impianto, l'eccedenza non motivata, derivata dai maggiori consumi rispetto la spesa storica. Rimangono a carico del Gestore gli interventi di manutenzione ordinaria, come la sostituzione di componenti elettrici, idrici, che dovranno essere effettuati da ditte specializzate nel settore ed a perfetta regola d'arte, così come tutti gli altri eventuali interventi che saranno meglio disciplinati nell'apposita convenzione. Dell'avvenuta manutenzione, e sostituzione di componenti guasti, il Gestore ne darà tempestiva comunicazione all'Ufficio Tecnico, correlata, ove necessario, da documentazione fotografica e da relativa documentazione inerente all'intervento e alla componentistica sostituita.
2. Nel caso si rendessero necessari interventi urgenti di carattere straordinario, il Gestore dovrà tempestivamente segnalarli all'Ufficio Tecnico il quale, dopo le verifiche, valuterà se procedere direttamente o se consentirà l'esecuzione dei lavori da parte del Concessionario stesso, fissando in tal caso il limite massimo di spesa che ritiene ammissibile e rimborsabile, compatibilmente alle risorse finanziarie disponibili.
3. I Gestori possono proporre, altresì, interventi migliorativi/aggiuntivi sull'impianto sportivo, con oneri a loro totale carico. La domanda deve essere accompagnata da documentazione di carattere tecnico ed economico e da una relazione illustrante la descrizione dell'intervento. La stessa sarà sottoposta al vaglio dell'Amministrazione Comunale e dell'Ufficio Tecnico e il successivo intervento dovrà essere realizzato da ditte specializzate nel settore ed a perfetta regola d'arte.

Art. 26 – Contributo a sostegno degli oneri di conduzione e di manutenzione

1. L'Amministrazione può stabilire, per ciascun impianto, un contributo a sostegno degli oneri di conduzione e di manutenzione, il cui importo è determinato con apposito atto della Giunta Comunale, in relazione alla tipologia, alla necessaria manutenzione e all'importanza dell'impianto da affidarsi.

Art. 27 - Durata delle concessioni

1. La durata delle concessioni di gestione di impianti sportivi, privi di rilevanza economica, è di anni 2 (due) e comunque tale da garantire almeno 2 anni sportivi completi (1 agosto – 31 luglio), prorogabili, una sola volta ed alle stesse condizioni, per un massimo di mesi 6 (sei), nelle more che verrà espletata la nuova procedura ad evidenza pubblica.

Art. 28 - Divieto di affidamento a terzi e di modifica della destinazione

1. Ai Gestori è fatto assoluto divieto di cedere a terzi la gestione dell'impianto oggetto della concessione o di modificarne la destinazione d'uso, pena la revoca della concessione.
2. L'utilizzo temporaneo per finalità diverse da quelle autorizzate nell'atto di Concessione, dovrà essere preventivamente richiesto e motivato da parte del Gestore ed autorizzato dall'Ufficio Sport, a seguito di opportuna valutazione dell'Amministrazione Comunale.

Art. 29 – Sospensione e revoca delle Concessioni della gestione ed uso

1. La sospensione della concessione può essere prevista per esigenze di ordine tecnico e di manutenzione degli impianti, per condizioni climatiche particolarmente avverse, per motivi di ordine pubblico o per causa di forza maggiore. Per tali sospensioni nulla è dovuto dal Comune ai Gestori, neppure a titolo risarcitorio o di rimborso spese.
2. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento o nella convenzione sottoscritta, il Comune ha la facoltà di revocare la relativa Concessione della gestione ed uso, senza possibilità per il Concessionario di richiedere alcun indennizzo.
3. Il Comune ha, in particolare, facoltà di revocare la Concessione quando:
 - a) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
 - b) gli interventi di manutenzione ordinaria e gli interventi di mantenimento in sicurezza e del buono stato dell'impianto non siano effettuati secondo le clausole previste nelle specifiche convenzioni;
 - c) ogni altro caso espressamente contemplato nella convenzione di concessione.
4. Il Comune si riserva, inoltre, la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la Concessione, per motivi di pubblico interesse, senza che il Concessionario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

TITOLO IV DISPOSIZIONI COMUNI PER LA CONCESSIONE IN USO E PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE ED USO

Art. 30 - Disciplina di utilizzo

1. Gli Utilizzatori ed i Gestori sono tenuti a garantire la corretta utilizzazione dell'impianto ed il rispetto della normativa vigente, nonché di tutte le norme del presente Regolamento.
2. In particolare il Gestore dell'impianto è tenuto a vigilare e a far rispettare le norme del presente Regolamento. Lo stesso è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o all'attività che vi si svolge, dandone tempestiva comunicazione all'Ufficio Sport, e deve altresì vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi e delle attrezzature presenti.
3. Gli Utilizzatori e i Gestori degli Impianti, di cui al presente Regolamento, sono responsabili dell'osservanza, in particolare, delle seguenti prescrizioni:
 - a) l'uso degli Impianti sportivi deve essere svolto con la massima cura e diligenza nel preservare la struttura e la pulizia dei locali, adoperandosi anche a contenere i costi di gestione degli stessi;
 - b) l'accesso degli atleti e degli utilizzatori degli Impianti è subordinato alla presenza di un tecnico o dirigente o accompagnatore o responsabile tesserato della Società o altro rappresentante delegato per i gruppi non organizzati in Associazione, spontanei o amatoriali e le Associazioni non sportive;
 - c) non sono consentiti l'accesso e la presenza di pubblico in tutte le Palestre scolastiche e Impianti privi del certificato di agibilità per manifestazioni sportive o di altro tipo rilasciato dalla Commissione Comunale di Vigilanza o dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo;
 - d) possono accedere alle Palestre ed agli Impianti indoor, nella zona destinata alle attività sportive, solo le persone che calzino scarpe da ginnastica ben pulite con suola che non alteri la superficie di calpestio e prive di tacchetti. Per gli altri Impianti sportivi (es. impianto polivalente) dovranno essere indossate calzature idonee;
 - e) gli utenti degli Impianti concessi devono essere sempre accompagnati da un Responsabile, di norma l'insegnante o istruttore o altro rappresentante, designato dall'organizzazione concessionaria, che deve essere sempre presente alle lezioni, allenamenti o manifestazioni ed alle relative fasi preliminari e conclusive, e che, sotto la sua personale responsabilità, provveda alla vigilanza delle

- palestre e degli impianti negli orari di concessione. Dovrà altresì garantire il corretto uso dei locali e dei beni in essi contenuti; prendere in carico le attrezzature e i servizi in uso; fare osservare scrupolosamente gli orari e segnalare tempestivamente al Comune ogni eventuale inconveniente o danno. Particolare cura dovrà essere posta nell'accoglienza e nel rilascio dei minori affidati, così come la loro sorveglianza negli spogliatoi. Tale cura e sorveglianza è a totale carico del Soggetto concessionario;
- f) durante gli allenamenti potranno accedere agli impianti ed ai locali annessi, nei periodi, giorni ed orari stabiliti nella Concessione, soltanto gli atleti ed il personale tecnico o dirigenziale dell'Associazione concessionaria che siano regolarmente assicurati contro gli infortuni. Il pubblico, negli impianti ove consentito, potrà accedere come spettatore soltanto durante le manifestazioni sportive che prevedano l'apertura al pubblico, occupando esclusivamente gli appositi spazi o gradinate;
- g) chi accede agli Impianti sportivi, alle Palestre ed ai locali annessi compresi gli spogliatoi, deve comportarsi civilmente e rispettare le norme generali della buona educazione e delle buone maniere, evitando di creare per qualsiasi motivo turbativa e disturbo, pena l'allontanamento parziale o definitivo;
- h) chi accede agli Impianti sportivi deve astenersi da ogni atto che comporti danno all'edificio, alle attrezzature, agli arredi e suppellettili affinché tutti abbiano modo di farne l'uso più proficuo;
- i) il calendario degli allenamenti e delle partite negli Impianti deve essere scrupolosamente rispettato unitamente all'orario di concessione che decorre ed ha termine, rispettivamente con l'ingresso e l'uscita dalla palestra. Al termine della lezione, allenamento o manifestazione, tutti sono tenuti ad abbandonare l'Impianto, gli spazi e i locali annessi nel rispetto dell'orario assegnato;
- j) è fatto obbligo ai Concessionari d'uso e della gestione ed uso di osservare ed adottare tutte le misure di igiene e profilassi previste dalle norme sanitarie vigenti;
- k) è fatto divieto assoluto di:
- consegnare o far detenere le chiavi di accesso dell'Impianto a persone non autorizzate;
 - praticare attività sportive non autorizzate ed incompatibili con la struttura o per le quali la struttura non è adeguatamente equipaggiata, nonché l'uso improprio delle attrezzature;
 - apportare trasformazioni ai locali e alle attrezzature del Comune o della Scuola, senza autorizzazione da parte del Comune o della Scuola;
 - manomettere interruttori, prese, microfoni o altre attrezzature, apportare trasformazioni agli impianti elettrici, idraulici e di riscaldamento, nonché ai macchinari in dotazione, senza la necessaria e preventiva autorizzazione da parte del Comune;
 - fumare negli Impianti, nelle Palestre e nei locali annessi;
 - provocare combustioni o diffondere nell'ambiente sostanze tossiche o irritanti;
 - modificare od ostacolare i percorsi di accesso o di uscita;
 - installare attrezzi fissi o impianti di altro genere, salvo espressa autorizzazione del Comune.
 - installare strutture pubblicitarie e promozionali, fatte salve quelle legate alla singola manifestazione. L'installazione di forme pubblicitarie all'interno delle Palestre e degli Impianti implica comunque l'autorizzazione da parte del Comune.
- l) all'interno degli Impianti sportivi e delle Palestre scolastiche possono essere utilizzate, ove presenti, le bacheche appositamente individuate, non riservate all'uso scolastico, per promozione di attività sportive; non è ammesso l'uso esclusivo da parte di un unico Soggetto;
- m) in caso di danni dovrà essere data immediata comunicazione al Comune, ove possibile correlata da documentazione fotografica;
- n) le Palestre, gli Impianti, le sale, i servizi annessi e gli spogliatoi devono essere lasciati in buon ordine; a tal fine si rammenta che finestre e porte devono essere chiuse e le luci spente anche nel rispetto delle elementari norme del buon vivere civile;

- o) il Concessionario d'uso ha l'obbligo di accertare l'idoneità fisica delle persone che accedono agli Impianti per le attività sportive;
- p) durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive deve essere assicurato un adeguato servizio di pronto soccorso, garantendo anche la presenza di un medico in loco quando si tratti di discipline sportive per le quali la vigente normativa prescrive la presenza di un sanitario, nonché di un defibrillatore;
- q) il Concessionario d'uso si assumerà l'onere di ogni responsabilità legata alla gestione della sicurezza nelle ore di concessione, sia rispetto ai propri dipendenti/collaboratori, sia rispetto ai fruitori ed al pubblico;
- r) è fatto obbligo ai Concessionari d'uso e della gestione ed uso di stipulare una polizza assicurativa antinfortunistica in favore dei propri associati a fronte di eventuali incidenti e danni che dovessero loro derivare dall'esercizio della pratica sportiva. Il Concessionario, inoltre, dovrà stipulare, anche attraverso Enti di Promozione Sportiva o Federazioni, apposita polizza assicurativa di R.C. con primaria Compagnia e/o Istituto di Assicurazione, al fine della tutela di ogni responsabilità civile. Il rilascio della Concessione è subordinato alla preventiva consegna, da parte dell'assegnatario, di copia delle polizze assicurative;
- s) il materiale e le attrezzature in dotazione agli impianti possono essere usati con a carico l'obbligo di risistemazione nelle apposite sale e spazi;
- t) l'utilizzo ed il deposito di proprie attrezzature, all'interno degli Impianti, dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune;
- u) l'affissione di manifesti ed altro materiale all'esterno degli Impianti dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune. I soggetti utilizzatori sosterranno i relativi costi e la loro rimozione al termine dell'evento o della manifestazione;
- v) i Concessionari d'uso sono responsabili di ogni danno arrecato alle attrezzature ed agli impianti sportivi derivante dal loro utilizzo o conseguenti al loro utilizzo, anche se prodotti da terzi, avendo essi l'obbligo della vigilanza e della custodia delle persone e delle cose;
- w) è a carico dei Concessionari d'uso ogni responsabilità di qualsiasi natura, nei confronti di chiunque, utenti e terzi, rimanendo espressamente sollevato il Comune da ogni qualsivoglia responsabilità per danni a persone o cose derivanti dall'uso a qualunque titolo degli Impianti sportivi in generale;
- x) il Comune non si assume alcuna responsabilità per eventuali ammanchi di vestiario o valori, negli impianti sportivi e nelle palestre scolastiche, nonché nelle zone vicine (parcheggio, auto);
- y) il Concessionario d'uso dovrà risarcire al Comune eventuali danni arrecati agli immobili ed alle attrezzature nel corso dell'utilizzo. In caso di mancata individuazione degli autori o degli orari in cui è avvenuto il danno, l'onere derivante sarà suddiviso fra tutte le società utilizzatrici dell'impianto nel giorno in cui il danno è stato compiuto. Il ripristino, a carico dell'/degli assegnatario/assegnatari, dovrà essere effettuato nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 10 (dieci) giorni. Il Comune potrà rivalersi nei confronti delle società anche per eventuali danni morali;
- z) il Comune sarà altresì esentato da ogni responsabilità per ammanchi e/o danneggiamenti di materiali o attrezzature non di pertinenza all'uso sportivo, preventivamente autorizzati;
- aa) durante il periodo di Concessione in uso, e comunque al termine dell'anno sportivo potrà essere svolto un sopralluogo congiunto tra Comune (Ufficio Tecnico e Ufficio Sport), Istituzione Scolastica (per le Palestre scolastiche) e Società Sportive come constatazione dello stato degli Impianti e delle attrezzature in dotazione agli stessi.

Art. 31 – Rispetto delle norme di sicurezza, pronto soccorso, pubblico spettacolo

1. L'uso degli Impianti, sia per manifestazioni sportive che non sportive, è concesso esclusivamente nel rispetto delle norme vigenti e a condizione che vengano acquisite dall'Organizzatore le previste autorizzazioni da parte degli Enti preposti.

2. Il Concessionario d'uso deve far sì che durante l'utilizzo degli Impianti sportivi siano rispettate le norme antincendio e di pronto soccorso, utilizzando le attrezzature in dotazione ai locali.
3. Il Concessionario d'uso si dovrà dotare, a proprie spese, del defibrillatore, di personale debitamente formato all'uso del defibrillatore o di ulteriori attrezzature e dispositivi salvavita eventualmente necessari e/o prescritti dalla normativa vigente.
4. I Concessionari d'uso degli Impianti sportivi, nel caso di ingresso di pubblico, devono verificare che il numero degli spettatori non superi quello autorizzato dagli Organi competenti in materia e si faranno carico di ottemperare alle norme di legge vigenti ed alle specifiche disposizioni eventualmente impartite dall'Amministrazione Comunale.
5. In caso di utilizzo degli Impianti comunali per manifestazioni, l'Organizzatore se ne assume interamente gli oneri economici e la responsabilità per qualsiasi danno dipendente dallo svolgimento dell'attività.
6. Il Concessionario autorizzato all'uso degli Impianti per manifestazioni aperte al pubblico dovrà rispettare le normative vigenti in materia di pubblico spettacolo e di sicurezza e secondo l'agibilità accertata e riconosciuta dagli Organi di vigilanza sui pubblici spettacoli.
7. Per le manifestazioni che richiedano l'installazione di particolari attrezzature non presenti nell'impianto, il Concessionario interessato deve provvedere a propria cura e spese alla loro fornitura, sistemazione e montaggio previa autorizzazione da parte del competente Ufficio Tecnico comunale.
8. Sono a carico del Concessionario autorizzato all'uso le segnalazioni e gli oneri SIAE, ove dovute.

Art. 32 - Pubblicità

1. L'affissione di eventuali manifesti o striscioni pubblicitari è soggetto ad autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico circa il luogo di esposizione, la durata, l'oggetto e la forma pubblicitaria. Non è soggetta alle norme in materia di pubbliche affissioni e imposta comunale sulla pubblicità.
2. È comunque vietata l'affissione di propaganda elettorale e politica e qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi e scommesse con vincite in denaro, nonché di qualsiasi prodotto da fumo, nazionale o estero.

TITOLO V SANZIONI

Art. 33 - Sanzioni

1. Ai sensi dell'Art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, alle violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, salvo quelle di seguito meglio individuate, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 € a 500 €. La contestazione e la notificazione delle sanzioni saranno effettuate ai sensi dell'Art. 14 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modifiche e del Vigente Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Il Soggetto competente ad applicare la sanzione è il Responsabile del Dipartimento ove sono incardinati le funzioni dell'Ufficio tecnico comunale.
2. In particolare i Concessionari d'uso e/o di gestione ed uso sono tenuti a garantire la corretta utilizzazione dell'impianto ed il rispetto della normativa vigente, nonché di tutte le norme del presente Regolamento. Fatto salvo quanto stabilito dall'Art. 14 c. 7, dall'Artt. 22, 23 e 30, l'inottemperanza comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria. La sanzione pecuniaria da applicare sarà determinata dall'Ufficio competente, a seconda della gravità della violazione e dell'eventuale reiterazione accertata, nonché dall'opera svolta per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione medesima. Il Comune avrà facoltà di avvalersi sul deposito cauzionale/fidejussione versati, a fronte dell'effettivo danno causato alla struttura, alle suppellettili e alle attrezzature.
3. Tipi di sanzione

A) Sanzione amministrativa pecuniaria da 25 € a 150 €:

- mancata pulizia degli ambienti e delle attrezzature nonché, per i Concessionari della gestione ed uso, mancata pulizia perimetrale esterna e periodica scerbatatura, se prevista dalla Convenzione;
- luci accese e porte aperte dell'impianto sportivo, oltre l'orario di utilizzo. Fanno eccezione le luci esterne perimetrali autorizzate dal Comune, per motivi di pubblica sicurezza;
- accesso degli atleti e degli utilizzatori degli Impianti in mancanza di un tecnico o dirigente o accompagnatore o responsabile tesserato della Società o altro rappresentante delegato per i gruppi non organizzati in Associazione, spontanei o amatoriali e le Associazioni non sportive che deve essere sempre presente alle lezioni, allenamenti o manifestazioni ed alle relative fasi preliminari e conclusive, e che, sotto la sua personale responsabilità, provveda alla vigilanza negli orari di concessione;
- accesso e presenza di pubblico in tutte le Palestre scolastiche e Impianti privi del certificato di agibilità per manifestazioni sportive o di altro tipo rilasciato dalla Commissione Comunale di Vigilanza o dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo;
- mancata sistemazione del materiale e delle attrezzature in dotazione agli impianti nelle apposite sale e spazi;
- deposito di proprie attrezzature, all'interno degli Impianti, senza la preventiva autorizzazione del Comune;
- accesso alle Palestre ed agli Impianti indoor, nella zona destinata alle attività sportive, con calzature non conformi alla tipologia di pavimento presente, ovvero con calzature non pulite e con suola che possa alterare la superficie di calpestio (ad es. tacchi o tacchetti);
- mancato rispetto del calendario degli allenamenti e delle partite unitamente all'orario di concessione che decorre ed ha termine, rispettivamente con l'ingresso e l'uscita dalla palestra;
- mancato rispetto, da parte dei Concessionari d'uso e della gestione ed uso, dell'osservanza ed adozione di tutte le misure di igiene e profilassi previste dalle norme sanitarie vigenti;
- utilizzo delle bacheche appositamente individuate, non riservate all'uso scolastico, per la promozione di attività sportive nonché l'affissione di manifesti ed altro materiale all'esterno degli Impianti;
- l'affissione di materiale pubblicitario fuori dagli spazi individuati e senza l'autorizzazione del Comune;

B) Sanzione amministrativa pecuniaria da 150 € a 500 €:

- cattiva conduzione della gestione;
- mancato controllo sul divieto di fumo da parte dei fruitori dell'impianto;
- consegnare o far detenere le chiavi di accesso dell'Impianto a persone non autorizzate;
- praticare attività sportive non autorizzate ed incompatibili con la struttura o per le quali la struttura non è adeguatamente equipaggiata, nonché l'uso improprio delle attrezzature;
- mancato adempimento dell'obbligo di munirsi dei permessi di pubblica sicurezza e di ogni altro nulla osta, autorizzazione od onere prevista dalla normativa vigente relativa alla specifica attività da svolgere;
- apportare trasformazioni ai locali e alle attrezzature del Comune o della Scuola, senza autorizzazione da parte del Comune o della Scuola;
- manomettere interruttori, prese, microfoni o altre attrezzature, apportare trasformazioni agli impianti elettrici, idraulici e di riscaldamento, nonché ai macchinari in dotazione, senza la necessaria e preventiva autorizzazione da parte del Comune;
- provocare combustioni o diffondere nell'ambiente sostanze tossiche o irritanti;
- modificare od ostacolare i percorsi di accesso o di uscita;
- installare attrezzi fissi o impianti di altro genere, salvo espressa autorizzazione del Comune.

4. La violazione del divieto di fumare in tutto l'impianto comporta l'applicazione delle sanzioni introdotte dalla Legge specifica in materia di tutela della salute dei soggetti non fumatori.

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 34 – Risoluzione delle controversie

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra il Comune, i Gestori e gli Utilizzatori circa l'interpretazione o l'esecuzione del presente Regolamento, le parti si impegnano a esperire un tentativo di conciliazione bonaria prima di adire l'autorità giudiziaria.
2. La parte che intende promuovere la conciliazione deve inviare richiesta scritta all'Ufficio Sport del Comune. Il Responsabile dell'Ufficio Sport convoca le parti interessate entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta per favorire un accordo.
3. Se l'accordo viene raggiunto, viene redatto un breve verbale sottoscritto dalle parti che diventa vincolante per le stesse.
4. Qualora il tentativo di conciliazione fallisca o non si concluda entro 30 giorni dalla prima convocazione, le controversie saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Ragusa.

Art. 35 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, vigono le norme previste dal Codice Civile e dalla normativa di riferimento in vigore.

Art. 36 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Online del Comune, una volta che la delibera di approvazione sia divenuta esecutiva nelle forme di legge.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogati tutti i precedenti provvedimenti incompatibili o in contrasto con lo stesso.

Art. 37 – Norme transitorie

1. Restano in vigore le convenzioni e gli atti concessori in corso alla data della entrata in vigore del presente Regolamento alle condizioni e secondo i tempi negli stessi stabiliti.

Comune di Santa Croce Camerina

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



**REGOLAMENTO
PER L'USO E LA GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

ALLEGATO "1"

Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. ____ del __/__/____

A) Requisiti di ordine speciale (MAX 70 PUNTI):

1. **maggior numero di atleti iscritti** (dichiarati alla data di richiesta della concessione sulla base dei dati della stagione sportiva precedente o, se iniziata, di quella attuale) (max 7 punti)
 - fino a 9 atleti 1 punti
 - da 10 a 25 atleti 3 punti
 - da 26 a 50 atleti 5 punti
 - oltre 50 atleti 7 punti
2. **maggior numero di atleti iscritti che risiedono nel territorio comunale** (dichiarati alla data di richiesta della concessione sulla base dei dati della stagione sportiva precedente o, se iniziata, di quella attuale) (max 7 punti)
 - fino a 9 atleti 1 punti
 - da 10 a 25 atleti 3 punti
 - da 26 a 50 atleti 5 punti
 - oltre 50 atleti 7 punti
3. **maggior numero di atleti iscritti di età inferiore a 18 anni** (dichiarati alla data di richiesta della concessione sulla base dei dati della stagione sportiva precedente o, se iniziata, di quella attuale) (max 7 punti)
 - fino a 9 atleti 1 punti
 - da 10 a 25 atleti 3 punti
 - da 26 a 50 atleti 5 punti
 - oltre 50 atleti 7 punti
4. **maggior numero di atleti iscritti di età inferiore a 18 anni che risiedono nel territorio comunale** (dichiarati alla data di richiesta della concessione sulla base dei dati della stagione sportiva precedente o, se iniziata, di quella attuale) (max 7 punti)
 - fino a 9 atleti 1 punti
 - da 10 a 25 atleti 3 punti
 - da 26 a 50 atleti 5 punti
 - oltre 50 atleti 7 punti
5. **iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RAS)** (max 7 punti)
 - da 0 a 2 anni 1 punti
 - da 2+ a 5 anni 3 punti
 - da 5+ a 10 anni 5 punti
 - oltre 10 anni 7 punti
6. **avere sede legale nel territorio comunale alla data di presentazione della domanda di concessione (V. atto costitutivo – statuto)** (max 7 punti)
 - si 7 punti
 - no 3 punti
7. **inserimento nelle attività sportive ordinarie di persone con disabilità residenti nel territorio comunale** (dichiarati alla data di richiesta della concessione sulla base dei dati della stagione sportiva precedente o, se iniziata, di quella attuale) (max 7 punti)
 - fino a 5 atleti 1 punti

- *per ogni anno di durata della gestione*
 - *n. 2 o più laboratori e/o incontri formativi con personalità certificate esperte nel settore (es. nutrizionisti, ecc.) per ogni anno di durata della gestione* *punti 4*
- 1.3 Attività di prevenzione contro l'uso di sostanze dopanti e stupefacenti**
(max 4 punti)
- *n. 1 laboratorio e/o incontro formativo con personalità certificate esperte nel settore (es. psicologi, medici, ecc.) per ogni anno di durata della gestione* *punti 2*
 - *n. 2 o più laboratori e/o incontri formativi con personalità certificate esperte nel settore (es. psicologi, medici, ecc.) per ogni anno di durata della gestione* *punti 4*
- 1.4 Attività di prevenzione contro la violenza nello sport e di promozione di valori come fair play, lealtà, rispetto reciproco e delle regole**
(max 4 punti)
- *n. 1 laboratorio e/o incontro formativo con personalità certificate esperte nel settore e/o Enti e/o Federazioni per ogni anno di durata della gestione* *punti 2*
 - *n. 2 o più laboratori e/o incontri formativi con personalità certificate esperte nel settore e/o Enti e/o Federazioni per ogni anno di durata della gestione* *punti 4*
- 1.5 Promozione e organizzazione di eventi sportivi aggreganti**
(max 4 punti)
- *n. 1 torneo o manifestazione sportiva che coinvolga i settori giovanili realizzati a carico dell'Associazione per ogni anno di durata della gestione* *punti 2*
 - *n. 2 o più tornei o manifestazioni sportive che coinvolgano i settori giovanili realizzati a carico dell'Associazione per ogni anno di durata della gestione* *punti 4*

2. Ribasso su eventuale contributo individuato dall'Ente a sostegno degli oneri di gestione

(MAX 10 PUNTI)

- *fino a 10%* *1 punti*
- *da 11% a 20%* *2 punti*
- *da 21% a 30%* *3 punti*
- *da 31% a 40%* *4 punti*
- *da 41% a 50%* *5 punti*
- *da 51% a 60%* *6 punti*
- *da 61% a 70%* *7 punti*
- *da 71% a 80%* *8 punti*
- *da 81% a 90%* *9 punti*
- *da 91% a 100%* *10 punti*